



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico per la Calabria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIO LA CAVA"

Sede Centrale via IV NOVEMBRE,1 - 89034 **BOVALINO** (RC)
Codice Fiscale: 81002370807 - Codice Meccanografico: RCIC84500A- tel. 096461130 - 0964679351
E-mail: rcic84500a@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.istruzione.it
Sito web: <https://comprensivobovalino.edu.it/w19>



CIRCOLARE N. 92

Prot. n. 4182/4.1

Bovalino, 13/05/2022

**Ai docenti Scuola Secondaria di
Primo Grado
dell' " I.C.S." di Bovalino
Ai Genitori degli Alunni
Scuola Secondaria di Primo Grado
dell' " I.C.S." di Bovalino
All'Albo on line / Sito web
<https://comprensivobovalino.edu.it/w19/>**

**ATTI
SEDI**

**OGGETTO : A.S. 2021/2022 – COMUNICAZIONE LIMITE ASSENZE DALLE LEZIONI
AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 7 DEL DPR N. 122/2009**

Al fine di offrire una maggiore collaborazione tra Scuola e Famiglia , si riporta quanto stabilito dal DPR n.122 del 22/06/2009 art. 14 comma 7 in merito alla frequenza delle lezioni ai fini della validità dell'anno scolastico : “ Ai fini della validità dell'anno scolastico , per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza ,come riportato nella seguente tabella, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.La Circolare n. 20 del 2011 invita le istituzioni scolastiche a calcolare il monte ore annuale per ogni classe, il limite minimo delle ore di presenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico e a comunicare a studenti e famiglie le deroghe a tale limite previste dal collegio docenti. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa e in sede di scrutinio il consiglio di classe abbia sufficienti elementi per valutare i relativi i livelli di apprendimento raggiunti.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Si riporta il QUADRO ORARIO con il numero massimo di ore di assenza consentito ai fini della validità dell'anno scolastico:

Tempo Scuola	N° ore settimanali	Monte ore annuale	N° minimo di presenze (75%)	N° massimo di assenze (25%)
Secondaria di I grado Tempo ordinario	30	990	743	247
Secondaria di I grado Tempo prolungato	36	1188	891	297
Secondaria di I grado Tempo prolungato <u>Indirizzo musicale</u>	38	1254	941	313

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica né di attività alternative a tale insegnamento, il monte ore annuale è decurtato di 33 ore (pertanto, il tetto massimo di assenze è per questi alunni pari a 214,5 ore nel tempo normale, a 264 ore nel tempo prolungato).

Per ulteriore chiarimento ai genitori e agli studenti, si precisa che

le assenze sono conteggiate in ore e **sono computate come ore di assenza:**

a. entrate posticipate e uscite anticipate rispetto al normale orario scolastico;

b. mancata partecipazione alle attività didattiche organizzate in ore curricolari;

c. assenze lezioni strumento musicale.

Si precisa che le assenze dalle lezioni di Strumento e di Musica d'insieme contribuiscono a formare il monte ore annuale ai fini del calcolo per la validità dell'anno scolastico. Considerato che le assenze durante la DDI rientrano nel conteggio complessivo delle ore di assenza degli studenti, si ricorda che, come da Regolamento di Istituto, esse rientreranno nel computo del 25% delle ore di assenza dell'intero anno scolastico.

Non sono, invece, computate come ore di assenza, ma condizioni di deroga come deliberato dal Collegio dei docenti in data 12/05/2022 con delibera n.39:

1. **Gravi motivi di salute documentati e accertati;**
2. **Terapie e/o cure programmate;**
3. **Donazioni di sangue;**
4. **Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;**
5. **Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;**
6. **Assenze per malattia giustificate con certificato medico o da attestazione di ATS per situazioni COVID .**

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo

Rosalba Antonella Zurzolo